

N.	di rep.	N.	di racc.
ATTO DI MODIFICA DI CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 8			
MAGGIO 2008 N. 54028/8177 DI REP. NOTAIO UMBERTO AJELLO.			
REPUBBLICA ITALIANA			
L'anno 2024 duemilaventiquattro il giorno			
del mese di			
in Milano, in una sala della AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDEN-			
ZIALE MILANO - ALER, in viale Romagna n. 26.			
Avanti a me Dottor Paola BOTTINI, Notaio residente in Monza, iscritta pres-			
so il Collegio Notarile di Milano,			
sono presenti i signori:			
-			
domiciliato per la carica in Milano, Viale Romagna n. 26, nella sua qualità di			
Presidente della "AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MI-			
LANO - ALER" - Ente Pubblico di natura economica con sede in Milano,			
Viale Romagna n. 26, numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano			
Monza Brianza Lodi e codice fiscale 01349670156, numero di iscrizione nel			
Repertorio Economico Amministrativo MI-1533622, tale nominato con			
a quanto infra autorizzato dal vigente Statuto e che agisce in esecuzione della			
convenzione infra meglio indicata			

-
domiciliato per la carica presso la sede municipale di cui in appresso, che interviene al presente atto nella sua esclusiva qualità

del Comune di Pioltello e quindi in rappresentanza del:

"COMUNE DI PIOLTELLO", con sede legale in Pioltello, via Carlo Cattaneo n. 1, codice fiscale e Partita IVA 83501410159, in prosieguo denominato anche più semplicemente "Comune", autorizzato al compimento del presente atto in virtù dei poteri conferitigli in base alla normativa del testo unico degli enti locali e all'incarico conferito dal Sindaco del Comune di Pioltello con

che in copia

si allega al presente atto la lettera **A** nonchè in esecuzione

in copia

si allega al presente atto sotto la lettera **B**;

Detti componenti, della cui identità personale io Notaio sono certa,

premettono che

- con atto in data 8 maggio 2008 n. 54028/8177 di rep. del Notaio Umberto Ajello (registrato a Milano 1 il 15 maggio 2008 al n. 13115 serie 1T e trascritto a Milano 2 il 20 maggio 2008 ai nn. 65038/36161) è stata sottoscritta tra il Comune di Pioltello e l'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER convenzione urbanistica relativa al Contratto di Quartiere

Il denominato: “Pioltello: da quartiere dormitorio a città laboratorio”

- l'originaria convenzione n. 54028/8177 di rep. del Notaio Umberto Ajello

come sopra meglio descritta, prevedeva tra l'altro:

a) la concessione da parte del COMUNE DI PIOLTELLO ad ALER del diritto di superficie per la durata di anni 99 (novantanove) a partire dalla data di stipulazione del medesimo atto, sull'area allora distinta nel Catasto Fabbricati del Comune di Pioltello al foglio 2 mappale 1255 di are 35.43 e foglio 2 mappale 1257 di are 01.57

b) la costituzione del diritto di usufrutto a favore del Comune di Pioltello per la durata di anni 20 (venti) su unità immobiliari destinate ad uffici e laboratori da realizzarsi a cura dell'ALER all'interno dell'ambito concesso in diritto di superficie e precisamente a piano terra della palazzina residenziale e quale palazzina autonoma. La durata di anni 20 (venti) era previsto che decorresse dalla identificazione catastale delle unità immobiliari medesime.

ALER si riservava altresì la facoltà di apportare eventuali modifiche in corso d'opera al progetto, che si rendessero necessarie al miglior utilizzo dell'intervento;

- in data 28 maggio 2015 ALER Milano procedette ad inoltrare a Regione Lombardia una proposta di rimodulazione delle opere di nuova costruzione - 1.01 (edificio residenziale) da realizzarsi a cura di ALER Milano - ed opere infrastrutturali e di urbanizzazione - 2.01 (edificio a servizi) da realizzarsi a cura di ALER Milano, 2.02 (realizzazione pista ciclabile) e 2.03 (piazza e parcheggi) queste ultime da realizzarsi a cura del Comune di Pioltello - con parziale modifica delle lavorazioni da realizzare ed aumento di n. 7 (sette) alloggi al piano semi-interrato del fabbricato residenziale (1.01) in virtù della dimi-

	nuzione di superficie destinata a servizi: al fine di garantire risposte concrete	
	alle esigenze derivanti da un aggravio del disagio abitativo, si riteneva infatti	
	necessario procedere ad una modifica progettuale dell'opera 1.01 a mezzo del-	
	la diminuzione di superficie destinata a servizi - opera 2.01 - in favore dell'au-	
	mento di superficie destinata a residenza, per un numero integrativo di 7 (set-	
	te) unità immobiliari e quindi per un totale complessivi di n. 39 (trentanove)	
	nuovi alloggi, anziché i n. 32 (trentadue), da destinare alla locazione a canone	
	sociale;	
	- con comunicazione del 3 settembre 2019 il Responsabile Comunale del	
	Contratto di quartiere comunicava il mancato interesse all'esecuzione dell'o-	
	pera 2.02 – pista ciclabile – chiedendo lo stralcio dalle opere da completare	
	ed il trasferimento delle risorse a carico del Comune sull'opera 2.03 – piazza	
	e parcheggi – per il cui completamento veniva intanto proposto il subentro di	
	ALER Milano;	
	- con nota del 03 ottobre 2019 e del 04 ottobre 2019 ALER Milano ha quindi	
	proposto la rimodulazione delle opere, comprendente lo stralcio dell'opera	
	2.02, nonché la richiesta di proroga dei termini di ultimazione dei lavori;	
	- per le correlate opere infrastrutturali e di urbanizzazione - 2.01 edificio a ser-	
	vizi, 2.02 pista ciclabile e 2.03 piazza e parcheggi, si rese quindi necessario	
	prevedere il primo atto integrativo e modificativo della Convenzione urbani-	
	stica stipulata con atto pubblico in data 8 maggio 2008 n. 54028/8177di rep.	
	Notaio Umberto Ajello tra il Comune di Pioltello e ALER Milano, ai fini an-	
	che dello stralcio dell'opera 2.02 e del subentro di ALER Milano al Comune	
	per l'opera 2.03;	
	- il Comune di Pioltello con propria nota del 24 ottobre 2019 n. 43048 - ha	

comunicato a Regione Lombardia ed ALER, la volontà di stralciare dall'origi-

nario CdQ II l'opera 2.02 Pista Ciclabile – con il conseguente consenso al riu-

tilizzo delle risorse ad essa destinata per l'opera 2.03 – Nuova Piazza;

- a seguito delle deliberazioni della Giunta Comunale n. 6 del 25 gennaio

2021 e presidenziale n. MI/042/21 del 26 febbraio 2021, rispettivamente, il

Comune di Pioltello e Aler Milano hanno quindi approvato e sottoscritto in

data 31 marzo 2021 II ATTO INTEGRATIVO/MODIFICATIVO ALLA

CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI QUAR-

TIERE II DENOMINATO: "PIOLTELLO: DA QUARTIERE DORMITO-

RIO A CITTÀ LABORATORIO" – D.G.R. n. VII/13861 del 29.07.2003,

D.G.R. n. VII/14845 del 31.10.2003, D.G.R. 8 ottobre 2015 n. X/4142 e

D.G.R. 28/10/2019 n. XI/2329 convenendo che ALER completasse le opere

1.01 - edificio residenziale per 39 (trentanove) alloggi - 2.01 - edificio a servi-

zi - e 2.03 - piazza e parcheggi e concedesse in usufrutto al Comune la palaz-

zina destinata a servizi per la durata di anni 37 (trentasette);

- l'aumento del numero di unità immobiliari da realizzare in virtù della dimi-

nuzione di superficie destinata a servizi ha comportato:

a) la necessità di adeguare il numero dei posti auto pertinenziali ai predetti al-

loggi e tale modifica ha comportato inevitabilmente la ridefinizione del peri-

metro dell'area concessa in diritto di superficie dal Comune di Pioltello ad A-

LER Milano; conseguentemente il perimetro dell'area di progetto oggetto del-

la convenzione è quella risultante dalla planimetria che firmata dalle parti e

da me Notaio si allega al presente atto sotto la lettera

b) in conseguenza della diminuzione della superficie destinata a servizi da

	concedere in usufrutto al Comune di Pioltello si è reso altresì necessario au-	
	mentare la durata del predetto diritto sul fabbricato autonomo avente la pre-	
	detta destinazione;	
	- ai sensi dell'art. 979 c.c. la durata del diritto di usufrutto a favore di una per-	
	sona giuridica non può tuttavia eccedere i 30 (trenta) anni;	
	- in data 3 ottobre 2023 con protocollo 2023/389861 è stato presentato all'U-	
	TE di Milano il tipo mappale e frazionamento secondo i limiti di progetto pre-	
	visti dal citato II atto integrativo con il quale sono state individuate	
	* la porzione di area sulla quale dovranno essere realizzati i posti auto perti-	
	nenziali agli ulteriori sette alloggi previsti dal più volte citato II atto integrati-	
	vo attualmente distinta nel Catasto del predetto Comune come segue:	
	Catasto Terreni	
	foglio 2 mappale 1344, Ente Urbano, di are 1.12 (are una e centiare dodici)	
	Catasto Fabbricati	
	foglio 2 mappale 1344 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, categoria F/1, mq. 112	
	in dipendenza della scheda presentate all'U.T.E. di Milano in data 16 ottobre	
	2023 n. 408154.1/2023 Pratica n. MI0408154	
	* la porzione di area non più interessata dal progetto attualmente distinta nel	
	Catasto del predetto Comune come segue:	
	Catasto Terreni	
	foglio 2 mappale 1340, Ente Urbano, di are 01.10 (are una e centiare 10 dieci)	
	Catasto Fabbricati	
	foglio 2 mappale 1340 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, categoria F/1, mq. 110	
	in dipendenza della scheda presentata all'U.T.E. di Milano in data 7 novem-	
	bre 2023 n. 440852.1/2023 (protocollo n. MI0440852)	

- in dipendenza della scheda presentata all'U.T.E. di Milano in data 24 otto-

bre 2024 n. 504646.1/2024 pratica n. MI0504646 è stata individuata catastal-

mente l'unità immobiliare con destinazione servizi - laboratorio da concedere

in usufrutto al Comune di Pioltello e attualmente distinta nel Catasto Fabbri-

cati del predetto Comune come segue:

foglio 2 mappale 1339 subalterno 46 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, interno

E, categoria C/3, classe 6, mq. 206, R.C. Euro 457,48;

- il Comune di Pioltello e l'ALER Milano, rispettivamente, con deliberazione

del Consiglio Comunale n.

del

e deliberazione presidenziale n. MI/

del

hanno approvato la modifica della convenzione stipulata con il predetto atto a

rogito notaio Ajello Umberto n. 54028/8177 di rep. del giorno 08 maggio

2008 portante la ridefinizione dell'area concessa in diritto di superficie all'A-

LER Milano per la durata di anni 99 (novantanove) oggetto di intervento e

l'aumento della durata del diritto di usufrutto da concedere al Comune di Piol-

tello sull'unità immobiliare a destinazione servizi;

tutto ciò premesso da considerarsi parte integrante e sostanziale, le intervenu-

te parti come sopra rappresentate, in adempimento agli atti innanzi indicati,

convengono e stipulano quanto segue:

PRIMO LUOGO

RIDEFINIZIONE DEL PERIMETRO DELL'AREA GIA' CONCESSA

IN DIRITTO DI SUPERFICIE

Ai fini della più precisa individuazione dell'area oggetto dell'intervento di cui

alla più volte citata convenzione stipulata in data 8 maggio 2008 n. 54028/8177 di rep. del Notaio Umberto Ajello il Comune di Pioltello a mezzo del suo legale rappresentante concede all'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, che come sopra rappresentata accetta il diritto di superficie sull'area urbana attualmente distinta nel Catasto del Comune di Pioltello come segue:

Catasto Terreni

foglio 2 mappale 1344, Ente Urbano, di are 1.12 (are una e centiare dodici)

Catasto Fabbricati

foglio 2 mappale 1344 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, categoria F/1, mq. 112 in dipendenza della scheda presentate all'U.T.E. di Milano in data 16 ottobre 2023 n. 408154.1/2023 Pratica n. MI0408154

Coerenze:

a nord e ad est: proprietà al mappale 1343;

a sud e ad ovest: proprietà al mappale 1339.

La durata della concessione del diritto di superficie viene fissata in anni

mesi

giorni decorrenti dalla data odierna così

che il diritto di superficie in oggetto abbia a scadere contestualmente a quello avente ad oggetto il contiguo mappale 1339 del foglio 2 (già mappali 1255 e 1257) costituito a favore di ALER con la predetta convenzione in data 8 maggio 2008 n. 54028/8177 di rep. del Notaio Umberto Ajello.

Per una migliore identificazione della porzione immobiliare trasferita, si fa espresso riferimento alla planimetria depositata in catasto (estratto di mappa)

che approvata dalle parti e firmata dalle parti stesse e da me notaio, si allega

sotto la lettera

al presente atto nella quale l'area in oggetto è individuata con il corrispondente numero di mappa.

Il Comune di Pioltello a mezzo del suo rappresentante dichiara e l'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, sempre come sopra rappresentata, ne prende atto e conferma che la scheda catastale allegata e i dati catastali relativi sono conformi, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto del presente atto.

Provenienza:

atto in data 18 febbraio 1999 n. 85213/4260 di rep. del Notaio Franco Novelli (registrato a Milano il 4 marzo 1999 al n. 51 serie 1V e trascritto a Milano il 19 marzo 1999 ai nn. 23919/16906 e 23920/16907)

Per l'effetto l'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, sempre a mezzo del suo rappresentante retrocede al Comune di Pioltello che come sopra rappresentato accetta la proprietà superficaria dell'area urbana non più rientrante nel perimetro di intervento e distinta nel Catasto del predetto Comune come segue:

Catasto Terreni

foglio 2 mappale 1340, Ente Urbano, di are 01.10 (are una e centiare dieci)

Catasto Fabbricati

foglio 2 mappale 1340 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, categoria F/1, mq. 110

Coerenze:

a nord e ad ovest: proprietà al mappale 1343;

ad est e a sud: proprietà al mappale 1339.

Per una migliore identificazione della porzione immobiliare trasferita, si fa espresso riferimento alla planimetria depositata in catasto (estratto di mappa) che approvata dalle parti e firmata dalle parti stesse e da me notaio, come sopra allegata sotto la lettera

al presente atto nella quale l'area in oggetto è individuata con il corrispondente numero di mappa.

L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, a mezzo del suo rappresentante dichiara e il COMUNE DI PIOLTELLO sempre come sopra rappresentato, ne prende atto e conferma che la scheda catastale allegata e i dati catastali relativi sono conformi, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto del presente atto.

Provenienza: predetto atto in data 8 maggio 2008 n. 54028/8177 di rep. del Notaio Umberto Ajello dal Comune di Pioltello il quale ne era proprietario da oltre il ventennio in dipendenza dell'atto in data 18 febbraio 1999 n. 85213/4260 di rep. del Notaio Franco Novelli succitato.

VALORE

Le parti, ciascuna a mezzo del proprio rappresentante, dichiarano che:

- il valore dell'area urbana al mappale 1344 del foglio 2 è di euro 10.318,56 (diecimilatrecentodiciotto virgola cinquantasei)

- il valore dell'area urbana al mappale 1340 del foglio 2 è di euro 10.134,30 (diecimilacentotrentaquattro virgola trenta)

- per cui risulta un conguaglio di euro 184,26 (centottantaquattro virgola ven-

tisei) a favore del Comune di Pioltello che ALER dichiara di pagare avendo sostenuto interamente a proprio carico le spese tecniche catastali per il frazionamento e l'accatastamento delle aree urbane predette.

Le parti, quindi, da me notaio ammonite sulle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false e consapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, attestano, ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 che il predetto conguaglio di euro 184,26 (centottantaquattro virgola ventisei) viene corrisposto mediante compensazione con il proprio credito vantato verso il Comune di Pioltello per la quota parte delle spese che il Comune avrebbe dovuto rimborsargli.

Le parti rinunciano ad ogni diritto di ipoteca legale.

Patti e clausole

1) I beni oggetto dell'IN PRIMO LUOGO del presente atto vengono rispettivamente assegnati a corpo nell'attuale stato di fatto e di diritto che ciascuna parte assegnataria a mezzo del proprio rappresentante dichiara di ben conoscere, con ogni accessione, azione, ragione e servitù inerente.

La ridefinizione del perimetro dell'area soggetta a convenzione di cui all'IN PRIMO LUOGO del presente atto è da intendersi a corpo e non a misura: l'indicazione di questa è fatta solamente a norma e per gli effetti dell'articolo 1538 c.c., e cioè per il caso in cui la misura reale sia differente di un ventesimo da quelle indicate.

2) Ai sensi della vigente normativa urbanistica, entrambe le parti, ciascuna a mezzo del proprio rappresentante e per quanto di rispettiva competenza dichiarano che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici

successivamente alla data (

) del rilascio del certificato di destinazione urbanistica che, in

si allega al presente atto sotto la lettera

SECONDO LUOGO

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER

e il Comune di Pioltello come sopra rappresentati, in dipendenza di quanto in

premessa meglio precisato, riconoscono e convengono che al Comune di Piol-

tello spetta il diritto di usufrutto per la durata di anni 30 (trenta) decorrenti

dalla data odierna sulla porzione immobiliare così censita nel Catasto Fabbr-

cati del Comune di Pioltello:

foglio 2 mappale 1339 subalterno 46 Via La Malfa Ugo n. 2 piano T, interno

E, categoria C/3, classe 6, mq. 206, R.C. Euro 457,48

in dipendenza della scheda presentata all'U.T.E. di Milano in data 24 ottobre

2024 n. 504646.1/2024 pratica n. MI0504646

Coerenze:

a nord e ad oves: parti comuni al sub. 1 del mappale 1339

ad est e a sud: proprietà al mappale 1343.

La durata di anni 30 (trenta) è così stabilita quale durata massima del diritto

di usufrutto costituito a favore di una persona giuridica.

[L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER,](#)

[a mezzo del suo rappresentante autorizza il Comune di Pioltello o suoi aventi](#)

causa a realizzare eventuali opere e manutenzione straordinaria dell'immobile

sopra citato; le stesse dovranno essere comunicate e condivise preventivamente con ALER MILANO.

L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, a mezzo del suo rappresentante dichiara e il COMUNE DI PIOLTELLO sempre come sopra rappresentato, ne prende atto e conferma che la scheda catastale allegata e i dati catastali relativi sono conformi, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, allo stato di fatto della porzione immobiliare oggetto del presente atto.

Patto speciale

L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, a mezzo del suo rappresentante si impegna alla scadenza del diritto di usufrutto di cui all'IN SECONDO LUOGO del presente atto ad addvenire alla stipula dell'atto di rinnovazione della durata del detto diritto per un periodo di anni 7 (sette).

Allo scadere del termine suddetto le parti si riservano di convenire la compravendita del corpo autonomo concesso in usufrutto.

Patti e clausole

1) Le parti a mezzo dei rispettivi rappresentanti dichiarano di essere edotte dell'obbligo posto a carico della parte alienante di consegnare all'avente causa la documentazione amministrativa e tecnica (in particolare le dichiarazioni di conformità), nonché il libretto di uso e manutenzione, di tutti gli impianti anche condominiali di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008) posti a servizio delle unità immobiliare in oggetto e L'AZIENDA

LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER dichiara poter ottemperare a tale obbligo con riferimento al

L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER a mezzo del suo rappresentante dichiara quindi al COMUNE DI PIOLTELLO, che come sopra rappresentato ne prende atto, che gli impianti non certificati sono funzionanti ma possono non risultare conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione o del loro ultimo adeguamento obbligatorio. Entrambe le parti convengono quindi espressamente di escludere ogni garanzia a tale ultimo riguardo.

2) A tutti gli effetti attivi e passivi, il godimento delle porzioni immobiliari in oggetto libere e sgombrere da persone e cose decorrerà a favore del COMUNE DI PIOLTELLO dalla

da tale data in avanti saranno a rispettivo favore e carico del COMUNE DI PIOLTELLO i diritti e gli oneri relativi ivi comprese le spese condominiali fatta eccezione per le eventuali spese straordinarie già deliberate alla data odierna che, ancorchè riguardanti lavori non ancora effettuati, rimarranno a esclusivo carico della venditrice che se ne assume analogo obbligo.

Una volta approvato dall'assemblea condominiale il conto consuntivo relativo all'esercizio in essere alla data odierna le parti effettueranno gli opportuni conteggi e regoleranno separatamente gli eventuali conguagli.

3) Ai sensi delle vigenti normative urbanistiche L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER a mezzo del suo rappresen-

	tante dichiara che il complesso di cui è parte il fabbricato di cui è parte la por-	
	zione immobiliare concessa in usufrutto al COMUNE DI PIOLTELLO è sta-	
	ta costruita in dipendenza di	
	- Permesso di Costruire – C011/2007 del 29/08/2007;	
	- DIA - Denuncia Inizio Attività n. D250/2016 del 10/10/2016 per variante a	
	pratica C011/2007 per realizzazione nuovo fabbricato residenziale misto	
	in via La Malfa.	
	- SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività n. D064/2018 del 05 aprile	
	2018 per in riferimento al completamento della nuova costruzione del fabbri-	
	cato sito in via La Malfa angolo via Roma, di proprietà ALER Milano	
	- i lavori sono stati ultimati in data	
	- la richiesta di agibilità della porzione immobiliare concessa in usufrutto al	
	COMUNE DI PIOLTELLO, in capo al Comune di Pioltello, è stata richiesta	
	in data	
	Si allega al presente atto sotto la lettera	
	, firmata dalle parti e da me notaio, la dichiarazione relativa all’opera 2.03	
	piazza e parcheggi, che disciplina la gestione e manutenzione dello scarico	
	delle acque meteoriche degli spazi comuni aperti al pubblico	
	4) L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - A-	
	LER a mezzo del suo rappresentante in relazione al D.Lgs 19 agosto 2005 n.	
	192 e successive modifiche e integrazioni, alla Deliberazione della Giunta del-	
	la Regione Lombardia 22 dicembre 2008 n. 8745 pubblicata sul Bollettino Uf-	

	ficiale della Regione Lombardia in data 15 gennaio 2009, alla Legge Regione	
	Lombardia n. 24 del giorno 11 dicembre 2006 così come modificata dalla	
	Legge Regione Lombardia n. 10 del 29 giugno 2009 e dalla Legge Regionale	
	n. 3 del 21 febbraio 2011, alla Deliberazione della Giunta della Regione Lom-	
	bardia 21 novembre 2012 n. IX/4416, alla Deliberazione della Giunta della	
	Regione Lombardia 17 luglio 2015 n. X/3868 e al Decreto n. 6480 della Re-	
	gione Lombardia del 30 luglio 2015, con riferimento all'unità immobiliare in	
	oggetto, presenta il prescritto attestato di prestazione energetica, redatto dal	
	iscritto all'elenco dei certificatori energetici abilitati dalla Regione Lombardia	
	al n.	
	registrato al Catasto Energetico il giorno	
	al Codice Identificativo	
	valido fino al giorno	
	che in copia redatta su supporto cartaceo e conforme all'originale informatico	
	sottoscritto con firma digitale certificata dal	
	si allega al presente atto sotto la lettera	
	L'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER	
	a mezzo del suo rappresentante dichiara quindi che alla data odierna non sono	
	intervenute cause determinative di decadenza dell'allegato attestato di presta-	

zione energetica e la parte acquirente da espressamente atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica della unità abitativa in contratto.

Patti e clausole comuni ai due luoghi

1) I beni oggetto dell'IN PRIMO LUOGO e dell'IN SECONDO LUOGO del presente atto vengono rispettivamente assegnati a corpo nell'attuale stato di fatto e di diritto che ciascuna parte assegnataria a mezzo del proprio rappresentante dichiara di ben conoscere, con ogni accessione, azione, ragione e servitù inerente.

2) Il Comune di Pioltello e l'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, ciascuno per quanto di rispettiva competenza presta espressa garanzia per l'evizione e per la piena proprietà e disponibilità dei beni ceduti e retrocessi, la loro assenza da vizi, nonché per la loro libertà da ipoteche, privilegi per imposte e tasse ordinarie e straordinarie, dirette e indirette, da trascrizioni pregiudizievoli, da vincoli di locazione, da diritti di prelazione, da servitù passive apparenti e non apparenti e da altri oneri in genere à sensi di legge.

3) A tutti gli effetti attivi e passivi il godimento decorre a favore del Comune di Pioltello e a favore dell'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, per quanto di rispettiva competenza dalla data odierna.

4) In relazione al disposto dell'art. 35 comma 22 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248 e successive modifiche ed integrazioni, le parti, come sopra rappresentante da me notaio richiamate loro le conseguenze anche penali delle dichiarazioni false e con-

sapevoli dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 di non essersi avvalse di mediatori immobiliari.

5) I beni oggetto del presente atto sono esattamente intestati in Catasto al COMUNE DI PIOLTELLO e all'AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA RESIDENZIALE MILANO - ALER, in conformità con le risultanze dei registri immobiliari.

6) L'onorario del presente atto è a carico dell'ALER Milano.

Le parti convengono, altresì, che le imposte e tasse conseguenti sono a carico di entrambi gli Enti componenti in parti eguali, i quali intendono avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'Edilizia Economica e Popolare 28 aprile 1938 n. 1165, dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 60, dagli artt. 66 e 74 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dall'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, salvo altre e pertanto richiede la registrazione del presente atto con l'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione delle imposte ipotecaria e catastale.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.